



SEGRETERIA DI STATO  
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE, LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI  
AFFARI POLITICI, LE PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL DECRETO - LEGGE**

### **"MODIFICHE ALLE NORME DI CARATTERE GENERALE CONNESSE AL COVID-19"**

Eccellenze,  
Ill.mi Segretari di Stato,  
Ill.mi Consiglieri,

Il presente decreto legge ha lo scopo di disciplinare l'ulteriore allentamento delle disposizioni già introdotte per il contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19 nonché disposizioni di carattere generale e amministrativo connesse all'attuale fase di epidemia da Covid-19, tenendo conto del fatto che oramai da mesi l'impatto della sars-cov-2, come preventivato, si è estremamente affievolito.

All'art. 2 viene modificato l'art. 7 del Decreto - Legge 28 aprile 2022 n.72, che prevedeva misure straordinarie relative ai lavoratori in isolamento e quarantena. Con la modifica si mantengono unicamente le disposizioni in caso di isolamento, avendo da tempo abbandonato la pratica delle quarantene in esito all'evoluzione del contagio. Si rimarca inoltre che i casi di isolamento hanno recentemente subito una modifica nelle modalità del loro trattamento, in quanto l'ISS ha stabilito di non prevedere più (se non in particolari fattispecie di casistiche) l'effettuazione del tampone di uscita dall'isolamento ma automatizzandola al sesto giorno.

L'art. 3 modifica l'articolo 10 del Decreto-Legge 28 aprile 2022 n.72, prevedendo una semplificazione in riferimento agli esami diagnostici relativi al Covid-19, realizzati sia presso l'ISS sia presso strutture private, sia privatamente attraverso l'acquisto degli appositi kit di autodiagnosi. Anche in questo caso, essendo venuta meno la necessità di un puntuale controllo dell'andamento pandemico, si è introdotta la facoltà (anch'essa già declinata da appositi protocolli ISS) di considerare attendibili anche i tamponi di autodiagnosi, attraverso comunicazione documentata degli esiti.

L'art. 4 abroga l'articolo 11 del Decreto-Legge 28 aprile 2022 n.72 che disciplinava il contact tracing, in quanto già da diversi mesi non si è reso più necessario svolgere



**SEGRETERIA DI STATO  
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE, LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI  
AFFARI POLITICI, LE PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

indagini di rilevazione dei contatti e dei contagi, liberando in tal modo personale sanitario assegnato ad altri adempimenti.

Con l'art. 5 si modifica l'articolo 12 del Decreto - Legge 28 aprile 2022 n.72 e si proroga la possibilità di usufruire, per il personale dipendente dell'ISS coinvolto nella gestione dell'emergenza sanitaria o della pandemia, dei congedi ordinari, permessi straordinari o flessibilità oraria arretrati, maturati nell'anno 2022, entro l'anno 2023.

L'art. 6 introduce disposizioni inerenti al reclutamento di OSS (Operatori Socio Sanitari) stante l'esigenza di favorire assunzioni stabili, applicando anche ad essi le procedure semplificate stabilite per l'assunzione di infermieri all'articolo 14 del Decreto - Legge 28 aprile 2022 n.72, comprendente dunque la stabilizzazione del rapporto al 18 mese e l'applicazione delle trattenute di inizio rapporto successivamente alla stabilizzazione.

L'art. 7 ribadisce che la decadenza delle misure sanzionatorie o restrittive altrimenti presenti nel Decreto - Legge 28 aprile 2022 n.72, sia inerenti la quarantena sia ad altre fattispecie di restrizione.

Infine con l'art. 8 si abroga il Decreto - Legge 31 agosto 2022 n.124 e dunque tutte le misure ivi previste per il contrasto al COVID, fatta eccezione per l'articolo 3, relativo all'assunzione di specializzandi presso l'ISS che rimane ovviamente vigente.

**Il Segretario di Stato**

*Roberto Ciavatta*